



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

### FATTO

Parte ricorrente espone che in data 06/08/2015, ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 31/10/2019 dopo il pagamento di 48 rate, senza aver ricevuto l'integrale rimborso di commissioni e oneri non maturati.

Esperito infruttuosamente reclamo, la cliente propone ricorso all'Arbitro chiedendo il rimborso pro quota degli oneri e degli interessi non maturati pari a € 2.757,77 o in subordine una riduzione rapportata alla curva dei interessi, oltre spese e interessi.

Preliminarmente, l'intermediario esclude l'applicabilità alla fattispecie della c.d. sentenza "Lexitor", osserva inoltre che:

- Risulta manifestamente infondata la richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio *pro rata*. Gli stessi sono stati correttamente stornati in conformità al piano di ammortamento del prestito e non sussistono dubbi interpretativi del dettato contrattuale. In questo senso sarebbe inoltre la giurisprudenza dell'ABF e dei giudici ordinari. Inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto, è stata consegnata alla cliente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione del capitale residuo in corrispondenza di ciascuna rata contrattuale, sottoscritto per presa visione ed accettazione. In questo senso sarebbe anche la decisione del Collegio di Milano n. 14586/2020 ed ulteriori pronunce di altri Collegi.
- Il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'ABF come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere *up-front* delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto e delle



provvigioni.

- In merito ai costi *recurring*, l'intermediario afferma che tali costi sono già stati regolarmente restituiti.
- In merito ai costi *up-front*, nessun costo dovrà essere rimborsato in quanto fanno parte della fase preliminare del finanziamento.
- Risulta, infine, manifestamente infondata la richiesta di rimborso delle spese legali.
- Chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

È in atti copia del conteggio estintivo del 29.12.2020, prodotto da entrambe le parti, che riporta 48 rate scadute su 120 complessive, con decorrenza dal 31/10/2019.

Ciò premesso, il Collegio ricorda anzitutto che con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB.

La medesima legge di conversione prevede, con riferimento alla successione delle norme nel tempo, che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sulle implicazioni di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

*Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Ne deriva la necessità di distinguere nell'ambito delle domande avanzate dalla parte ricorrente quelle relative al rimborso di costi *up-front* (costi relativi ad attività svolte in occasione della concessione del prestito che hanno esaurito in quella fase la loro efficacia) e costi *recurring* (costi relativi ad attività il cui svolgimento si è articolato nel corso dell'intero sviluppo del rapporto).

Solo i secondi saranno da considerare soggetti a rimborso, nei limiti, ovviamente, della quota non maturata.

Venendo al caso di specie, secondo il consolidato orientamento dei collegi, gli oneri oggetto di controversia vanno qualificati come segue:

- Commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto (A): natura *up-front*;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento (B): natura *recurring*;
- Provvigioni intermediario del credito (C): natura *up-front*.
- Spese di incasso quote (F): natura *recurring*;

La ricorrente chiede anche la restituzione della quota non maturata degli interessi, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento, facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all'estinzione anticipata.

L'intermediario sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo quanto indicato al punto 2 del SECCI.

Nel caso di specie risulta prodotto dall'intermediario (vedi in allegato alle CTD) il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, non sottoscritto dalla Cliente, ed un prospetto di liquidazione, sottoscritto dalla Cliente "per accettazione", indicante solo la quota capitale residuo (e non anche la quota interessi) dovuta dopo ciascuna rata di rimborso.

Sul punto, il recente orientamento condiviso dai Collegi ha ritenuto che, per l'ambiguità della clausola, si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (cfr. *ex multis* Collegio di Milano Decisione n. 16230/2020).

Ribadito che secondo i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione pocanzi ricordata, per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene pertanto il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.990,22	Tasso di interesse annuale	5,99%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	233,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,96%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni per il perfezionamento (a)				559,20	Upfront	0,00%	0,00		0,00
Commissioni per il gestione (b)				559,20	Recurring	60,00%	335,52	335,52	0,00
Provvigioni intermediario del credito (c)				1.593,72	Upfront	0,00%	0,00		0,00
Interessi corrispettivi (i)				6.969,78	Recurring	60,00%	4.181,87	2.715,85	1.466,02
Spese di incasso quote (f)				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
<b>Totale</b>				<b>9.889,50</b>					<b>1.466,02</b>

Campi da valorizzare

L'importo deve essere arrotondato a € 1.466,00.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali in considerazione della natura del giudizio avanti all'ABF e della serialità del ricorso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.466,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA